



n. 3959/2013 RG



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti

Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Liliana Guzzo - Giudice
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3959/2013 RG

DA

**A**, con gli avv.ti

- ATTRICE -

CONTRO

**B**

- CONVENUTO -

**OGGETTO:** Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società

Zanon

SENTENZA

N° 1664

DEF. 23 GIU. 2016

CRON. 1380

REP. 3776

oggetto: cause di resp. contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società

## CONCLUSIONI

Per l'attrice:

come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 17 giugno 2015

Per il convenuto:

come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 17 giugno 2015

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

**A**, proprietaria e gestore in località **B** il villaggio turistico  
– consistente in un complesso aziendale destinato al turismo stagionale, al  
campeggio e alle attività a questo connesse – ha convenuto in giudizio **B**  
amministratore unico, legale rappresentante e socio di maggioranza assoluta di **C**, con la  
quale, in data 17 maggio 2012, aveva stipulato, quale proprietaria-concedente, un contratto di affitto  
del ramo d'azienda costituito dall'attività "bar-piscina", chiedendone la condanna al risarcimento  
del danno per la somma di euro 25.000,00 in linea capitale, oltre spese ed interessi.

A sostegno della propria pretesa parte attrice deduce che il contratto di affitto prevedeva l'obbligo  
di **C** di stipulare a propria cura e spese una polizza fideiussoria bancaria a "prima e non  
documentata richiesta", dell'importo di euro 25.000,00, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal  
contratto di affitto, primo fra tutti il pagamento dei canoni mensili in favore della concedente **A**  
s.p.a., e che tale polizza avrebbe dovuto esserle consegnata entro trenta giorni dalla data di  
sottoscrizione del contratto.

Siset lamenta quindi che in conseguenza dell'inadempimento di **C** all'obbligo di pagamento  
dei canoni di affitto di agosto e settembre 2012, oltre al rimborso delle spese generali, per  
complessivi euro 44.325,00, la mancata consegna della polizza fideiussoria avrebbe procurato un  
grave danno a **A** trattandosi di garanzia bancaria "a prima richiesta", che certamente sarebbe  
stata pagata dall'istituto di credito nell'ipotesi – verificatasi – di inadempimento dell'affittuaria,

Boveri

mentre il tentato recupero del credito in via esecutiva, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva avuto esito negativo.

**C** creata ad hoc in occasione e per la firma del contratto di affitto – era risultata impossidente e titolare, invece, di un conto corrente con “saldo passivo”.

Sul presupposto, quindi, che **B**, amministratore unico, legale rappresentante, socio di maggioranza ed altresì unico “referente” di **C**; per **A** a termini contrattuali abbia tenuto una condotta quanto meno colposa in relazione alla mancata consegna della polizza fideiussoria, ha esperito azione di responsabilità nei confronti del predetto ex art.2476, sesto comma, c.c., ed in subordine ex art.2043 c.c..

**B** si è costituito in giudizio preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione di **A** s.p.a. ad agire ex art.2476, sesto comma, c.p.c. e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo di avere fatto tutto quanto necessario per consegnare a **A** la polizza fideiussoria nei termini previsti.

Omessa ogni istruttoria la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate da parte attrice all’udienza del 17 giugno 2015, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

La domanda proposta da **A** in via principale è fondata e merita pertanto accoglimento.

In principalità l’attrice chiede la condanna del convenuto ex art.2476, sesto comma, c.c., per cui “*Le disposizioni dei precedenti commi (che regolano l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori) non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori*”.

Tale norma riproduce, quasi letteralmente, la disciplina vigente per le s.p.a. di cui all’art.2395, primo comma, c.c..

L’eccezione preliminare sollevata da **B**, di difetto di legittimazione ad agire di **A** s.p.a. si incentra sull’assunto che **A**, nel rapporto per cui è lite, sarebbe controparte contrattuale,

mentre l'azione di responsabilità esperita è riservata al "socio" ed al "terzo".

Detta eccezione è infondata e ciò già sulla base del dirimente rilievo che **A** non era affatto "controparte contrattuale" dell'odierno convenuto; il contratto di affitto di azienda, che prevedeva l'obbligo di stipulare, a propria cura e spese, e consegnare alla concedente la polizza fideiussoria a prima richiesta, è stato infatti concluso da **A** con **C**.

Vale inoltre rilevare che la responsabilità risarcitoria dell'amministratore di una società di capitali nei confronti dei soci e dei terzi non è in alcun modo dipendente, sul piano logico, da quella contrattuale eventualmente fatta valere nei confronti della società, così come questa seconda non presuppone l'accertamento della prima.

Appare pertanto superfluo osservare che l'espressione "terzo", di cui alla norma in oggetto, identifica qualsiasi soggetto diverso dal socio, quale legittimato ad esperire l'azione di responsabilità in questione.

Nel merito, per quanto di seguito esposto, sussiste la responsabilità di **B** ai sensi dell'art.2476, sesto comma, c.c..

Si è detto che **B**, amministratore unico, legale rappresentante, socio di maggioranza di **C** s.r.l. era altresì, per espressa previsione contrattuale, "referente" nei rapporti con **A** relativi al contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato *inter partes* in data (v. art.19.2 doc.2 fascicolo attrice: "Il gestore nomina il proprio legale rappresentante come indicato nell'intestazione del presente contratto, quale proprio Referente per i rapporti con la concedente").

Nel contratto di affitto d'azienda in questione si era previsto che "20.1. Per garantire l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, e relativi allegati, il gestore è tenuto a consegnare alla concedente una fideiussione a c.d. "prima e non documentata richiesta" dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), rilasciata da primario Istituto di Credito, esclusa ogni eccezione nei confronti del creditore ed in ogni caso esclusa la preventiva escussione o la costituzione in mora del debitore principale ed esclusa altresì la decadenza di cui all'articolo 1957, primo comma, del codice civile, da parte del creditore che non abbia proposto o

continuato le sue istanze nel termine previsto dal medesimo articolo, con durata di almo 60 giorni successivi alla scadenza naturale del presente contratto. 20.2. La fideiussione di cui al precedente 20.1 deve essere consegnata alla concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto ...” (v. doc.2).

Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge che è stato **B** (quale amministratore unico di **C** e “referente” della stessa nei rapporti con **A** a gestire la pratica relativa al rilascio della polizza fideiussoria “a prima richiesta”, che avrebbe dovuto essere consegnata a **A** entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di affitto di ramo d’azienda.

La circostanza non è smentita dal convenuto che, ai fini dell’esonero dalla responsabilità addebitatagli, si limita ad assumere di avere fatto tutto quanto necessario per consegnare a **A** la polizza fideiussoria nei termini previsti e che l’interruzione della pratica per il rilascio della fideiussione sarebbe dipesa esclusivamente dalla decisione della banca, e non da sua colpa, affermazione di cui non ha fornito prova alcuna.

In realtà a **B** è imputabile una condotta quanto meno di colpevole inerzia in relazione alla mancata consegna della garanzia bancaria “a prima richiesta”.

Egli, quale amministratore unico di **C** e nell’esplicazione della sua funzione gestoria, era tenuto a procurare a **A** una polizza fideiussoria, con le caratteristiche di cui all’art.20 del contratto sopra richiamato; l’odierno convenuto non solo non è stato diligente ai fini di ottenere il perfezionamento del rilascio della garanzia da parte di **D** (v. doc.9: lettera del 5.11.2012 con la quale

**D** comunica a **A** di non aver “potuto perfezionare il rilascio della garanzia”), ma non ha neppure avvertito **A** dell’interruzione/mancata prosecuzione della pratica e del mancato rilascio della garanzia, continuando, a fronte dei solleciti ricevuti, a rassicurare **A** circa il sicuro perfezionamento del rilascio (v. doc.7, mail dell’8.8.2012 di **B** a **E** di **A** “... fideiussione dovrei andare a ritirarla domani a **B**, salvo imprevisti, ma se non è domani sarà dopodomani...”).

Gli insoluti di C nei confronti di A sono tutti successivi alle prestate e false rassicurazioni (è significativo che D nella lettera del 5.11.2012, con la quale comunica a A il mancato rilascio della garanzia, scriva altresì "In ogni caso, per maggiori informazioni su quanto precede, Vi invitiamo a rivolgerVi alla società C"), mentre A se fosse stata resa per tempo edotta da B dell'impossibilità per l'affittuaria di procurarsi una fideiussione a prima richiesta (non necessariamente da D non essendo indicato in contratto uno specifico istituto di credito) avrebbe potuto, in un momento in cui la stagione ancora lo consentiva, risolvere il contratto di affitto di ramo d'azienda con C e stipularne altro con un contraente maggiormente affidabile.

A a seguito dell'inadempimento di C non ha pertanto potuto escutere la garanzia a prima richiesta pattuita in contratto a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'affittuaria, mai stipulata e mai consegnata a causa, quantomeno, della negligente inerzia dell'odierno convenuto.

La condotta dell'amministratore di C ha pertanto direttamente inciso sul patrimonio di A B va pertanto condannato a pagare alla società attrice, ex art.2476, sesto comma, c.c. la somma capitale di euro 25.000,00 (pari all'importo garantito dalla fideiussione a prima richiesta), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa proposta da A nei confronti di B, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta da A in via principale e per l'effetto, accertata la responsabilità del predetto convenuto, ex art.2476, sesto comma, c.c., quale amministratore di

C l. lo condanna a pagare a A la somma la somma capitale di euro 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;


Avan

Proc. 1604/16


2) condanna il convenuto a **A** . le spese del giudizio, che liquida in euro 428,55 per anticipazioni ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 28 gennaio 2016

Il Presidente




Il Giudice estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO



TRIBUNALE DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
23 GIU. 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO



www.osservatoriodirittoimpresa.it